

DELIBERA N. 28/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO, RELATIVO ALL'ESPOSTO
PRESENTATO DALL'ON. MICHELE ANZALDI
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
DI PLURALISMO INFORMATIVO
(Rai Uno- Programma Porta a porta)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 27 gennaio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”*;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante *“Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”*;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante *“Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”*;

VISTO il provvedimento approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002 sulla comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non elettorali;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’atto direttoriale n. 13/19/DCA PROC. 2732/RC, recante “*Avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del Contratto nazionale di servizio 2018-2022*”, notificato alla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. in data 18 settembre 2019;

VISTO l’esposto presentato in data 23 gennaio 2020 dall’on. Michele Anzaldi nel quale viene lamentata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di pluralismo e par condicio in un periodo elettorale in ragione dell’imminente voto in Emilia Romagna e in Calabria. In particolare, l’esponente segnala che “*nella prima serata di Rai1 di mercoledì 22 gennaio si è verificato un episodio che appare una chiara e gravissima violazione della Par Condicio elettorale, a pochissimi giorni dal voto in Emilia Romagna e in Calabria. A Matteo Salvini, leader della Lega, è stato riservato uno spazio nel corso dell’intervallo della partita di Coppa Italia Juve-Roma, come anticipazione del programma “Porta a porta”, che non ha paragoni con nessun’altra forza politica. Lo stesso conduttore Bruno Vespa ha ammesso in una nota il trattamento di favore*”. A giudizio del segnalante, “*si tratta dell’ennesimo episodio di violazione della Par Condicio in Rai, per questa campagna elettorale per le regionali (...) e chiede all’Autorità, pertanto, “di valutare se non ricorrano gli estremi non soltanto per la richiesta di riequilibrio, sebbene manchino poche ore all’apertura delle urne, ma anche di sanzioni nei confronti dei responsabili”*”.

VISTE le memorie presentate dalla concessionaria pubblica in riscontro alla richiesta di osservazioni e controdeduzioni inviata dall’Autorità, nelle quali in sintesi si evidenzia quanto segue:

- in via preliminare, occorre rilevare che le consultazioni per l’elezione dei Governatori delle regioni Calabria ed Emilia-Romagna, non avendo raggiunto il 25% dell’elettorato nazionale, hanno avuto carattere esclusivamente locale e ciò ha un impatto diretto e immediato sulle trasmissioni contestate in quanto queste ultime, - avendo diffusione nazionale, non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme in materia di par condicio relative alla presente tornata elettorale. Come noto, infatti, i programmi informativi sono caratterizzati dalla correlazione ai fatti dell’attualità e della cronaca, nell’ambito dei quali la scelta degli argomenti da trattare sono liberamente valutati anche in base alle sensibilità editoriali delle singole testate. Tali programmi si distinguono nettamente dai programmi di informazione politica in cui, viceversa, gli spazi di propaganda politica sono ripartiti aritmeticamente tra i soggetti politici aventi diritto;

-si rileva che, in forza dell'articolo 1, comma 1 del Regolamento della Commissione Parlamentare per l'indirizzo Generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi approvato il 26 novembre 2019, le disposizioni "finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici (...) si applicano nell'ambito territoriale interessato dalle consultazioni". Ed infatti la Testata Giornalistica Regionale - oltre a realizzare i programmi di comunicazione politica - ha doverosamente garantito l'informazione in materia politico- elettorale, fornendo molteplici ed equilibrate occasioni informative strutturate e complete in termini di fasce orarie e di audience raggiunta, che testimoniano il rispetto dei valori del pluralismo informativo da parte della scrivente società anche nella presente competizione elettorale;

- Per tale ragione non si rinvergono esigenze di celerità del procedimento istruttorio che impongano l'assegnazione di un brevissimo termine per il riscontro, come avviene invece ai sensi dell'articolo 10 della legge 28/2000, per le campagne elettorali, tanto più a consultazioni elettorali regionali concluse. Per le medesime ragioni, considerato che il pluralismo informativo nei periodi non coinvolti dalle campagne elettorali deve essere valutato, come noto, sulla base di un ampio lasso temporale (normalmente trimestrale), se non addirittura sulla base di un intero ciclo di trasmissione, le segnalazioni in riscontro - che invece riguardano poche occasioni informative in un ristretto periodo temporale - devono essere considerate e valutate nel predetto arco temporale. A ciò si aggiunga che nel periodo settembre 2019-gennaio 2020 emerge un incontestabile equilibrio in tutte le principali testate nella rappresentazione delle diverse componenti politiche, sempre in ragione dei diversi pesi elettorali e dell'agenda politica del momento;

- il 21 e il 22 gennaio sono stati mandati in onda due spot nell'intervallo delle partite di Coppa Italia che avevano la funzione di lancio per le rispettive puntate in onda dopo i break. Lo spot andato in onda il 21 gennaio alle 21:41 nell'intervallo della partita Napoli-Lazio, riguardava il segretario del PD Zingaretti (durata 18 secondi) e la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni (durata 14 secondi). Il secondo spot è stato trasmesso mercoledì 22 gennaio, durante l'intervallo della partita Juventus-Roma alle 21:40, con il segretario della Lega Matteo Salvini (durata 36 secondi). Tenuto conto dei tempi dedicati ai leader politici, il successivo 23 gennaio è stato trasmesso nel primo break pubblicitario della fiction di altissimo ascolto "Don Matteo" alle 22.27 lo spot del predetto programma, attribuendo al sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano 18" e a Nicola Zingaretti 25" che vanno sommati al minutaggio dello spot di martedì 21 gennaio. Viene fatto presente che Zingaretti e la coppia Giorgetti - Salvini sono andati in onda con durata paritaria di 53 minuti (19 minuti Giorgetti in studio, 34 minuti Salvini in collegamento: ciò spiega l'inquadratura in primo piano anche nel lancio).

- si chiede, pertanto, l'archiviazione degli atti.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire

la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002 n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che *“il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”*. *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque”* - prosegue la Corte - *“tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga ovvero tenuto conto del rapporto tra tempi fruiti dalle diverse forze politiche. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l’Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, ai fini della valutazione riveste peso prevalente, ancorché non esclusivo, il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO che con la delibera n. 22/06/CSP l’Autorità ha fatto propria, estendendola alle emittenti radiotelevisive nazionali private, la raccomandazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata nella seduta dell’11 marzo 2003, stabilendo che l’informazione e l’approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza e pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze. A questi fini, per soggetti politici si intendono le forze politiche

che costituiscono un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale oppure le forze politiche rappresentate al Parlamento europeo;

ESAMINATI i video dei promo del programma Porta a Porta;

RILEVATO che il giorno 21 gennaio 2020 alle ore 21.41 circa, durante un break pubblicitario della partita di calcio Napoli-Lazio è stato mandato in onda su Rai Uno un promo della trasmissione Porta a porta, che sarebbe andata in onda in seconda serata; il conduttore Bruno Vespa annuncia gli ospiti della puntata Nicola Zingaretti e Giorgia Meloni; parte un estratto della trasmissione con un intervento di Nicola Zingaretti di 18 secondi (alle sue spalle nello schermo dello studio compare la scritta “Vinceremo in Emilia, Bonaccini il migliore”) e un intervento di Giorgia Meloni di 14 secondi (alle sue spalle nello schermo dello studio compare la scritta “se vinciamo in Emilia, Colle valuti elezioni anticipate”).

Il giorno 22 gennaio durante un break pubblicitario della partita di calcio Juventus- Roma alle ore 21.40 circa è andato in onda un promo della trasmissione Porta a Porta nel quale il conduttore Vespa annuncia gli ospiti, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti (mentre parla alle spalle nello schermo dello studio compare la foto di Salvini con la scritta (Vinciamo in Emilia e poi elezioni) e gli altri temi della puntata prevista per la seconda serata (il futuro del Movimento 5 Stelle e il virus in Cina); il conduttore poi dice: “sentiamo un frammento di Salvini”. Parte uno spezzone dell’intervista di Matteo Salvini che ha una durata di circa 37 secondi).

Il giorno 23 gennaio alle ore 22.27 circa è andato in onda durante un break della fiction Don Matteo un promo della puntata della trasmissione Porta a porta, prevista per la seconda serata; in particolare il conduttore Vespa dice che si parlerà del Movimento 5 Stelle dopo l’abbandono di Luigi di Maio; parte uno spezzone dell’intervista a Manlio Di Stefano (M5s) (che sarà ospite in puntata) dalla durata di 18 secondi; poi il conduttore dice che è stata fatta a Nicola Zingaretti la stessa domanda che la sera precedente è stata rivolta a Salvini “ma che succederà lunedì?”; viene mandato in onda un intervento di Zingaretti dalla durata di 25 secondi (Zingaretti non è ospite della puntata); dopo il filmato al rientro in studio Vespa annuncia che nella puntata si parlerà anche del caso dei reali inglesi Harry e Meghan;

RILEVATO che i promo oggetto dell’esposto e della conseguente attività di vigilanza dell’Autorità, intesi ad anticipare il contenuto delle puntate della trasmissione che vedevano la partecipazione di rappresentanti di soggetti politici, per le modalità di confezionamento e la collocazione a ridosso di break pubblicitari, risultano suscettibili di essere percepiti come aventi valenza promozionale non tanto o non soltanto del programma di cui costituiscono trailer, ma anche dei soggetti politici in essi presentati con esplicito riferimento alle imminenti consultazioni elettorali regionali;

CONSIDERATO che la comunicazione oggetto dell’esposto non appare riconducibile ad alcuna delle fattispecie disciplinate dalla legge n. 28/00;

RITENUTO, per l'effetto, il non luogo a provvedere sull'esposto in questione ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n.28;

RILEVATA, peraltro, l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e la parità di trattamento a tutti i soggetti politici nei programmi diffusi dalle testate Rai affinché sia garantita all'utente un'informazione completa ed imparziale, che impone di prendere in considerazione e valutare il comportamento messo in atto dalla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A. con la trasmissione dei promo e il conseguente asserito ravvedimento operoso alla luce degli obblighi di garantire un'informazione equilibrata e una effettiva e rigorosa osservanza del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici, in particolare alla luce di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del Contratto di Servizio in vigore, in relazione agli specifici obblighi declinati all'articolo 25, relativamente all'assolvimento della *mission* di servizio pubblico avuto riguardo ai contenuti dei programmi da veicolare e ai modi attraverso cui veicolare un'informazione completa e corretta;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno valutare il comportamento posto in essere dalla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A. nell'ambito dell'istruttoria ai sensi dell'art.48, comma2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, per presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del Contratto nazionale di servizio 2018-2022;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, ai sensi del quale *“All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”*;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

1. l'archiviazione per non luogo a provvedere ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dei fatti oggetto del presente procedimento, ai sensi di cui in motivazione;
2. la valutazione della condotta posta in essere dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., come sopra descritta, nell'ambito del procedimento n. 13/19/DCA PROC. 2732/RC, recante *“Avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del Contratto nazionale di servizio 2018-2022”*, avviato in data 18 settembre 2019.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità e trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 27 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone